


la
PILLOLA
va giù



Congedi per la Formazione CCNL Sanità Privata 2016-2018



CONGEDI PER LA FORMAZIONE

Riferimenti Normativi: Legge 300/70 Art. 10 -
Legge 53/2000 Art. 5 - CCNL 2016-2018 Art. 38

**Se voglio completare
la mia formazione
cosa mi spetta?**

Ai lavoratori con 5 anni di servizio

- 11 mesi di congedo;
- conservazione del posto di lavoro;
- turni di lavoro agevolati;
- esonero degli straordinari;
- riscatto/versamento dei contributi.

Senza anzianità di servizio

- permessi retribuiti per sostenere esami;



IL CONGEDO



Si possono chiedere massimo 11 mesi, anche frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa



Deve contenere la data d'inizio, la durata e l'attività formativa che si intende svolgere;
Va presentata 30 giorni prima dell'inizio della formazione


Il congedo per la formazione può essere

Concesso:



Al personale con 5 anni di anzianità nella percentuale complessiva del 10 % del totale del personale.

Rifiutato:



Se il periodo richiesto è superiore a 11 mesi consecutivi.



Qualora non sia possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi (l'azienda fornirà adeguata informazione sui motivi del diniego).

Rinviato:



Per un massimo di sei mesi qualora la concessione possa recare pregiudizio grave sulla funzionalità del servizio (l'azienda deve motivare per iscritto circa i motivi del rinvio).

Interrotto:



Per grave e documentata infermità (si applica l'art, 43 CCNL).

Ricordati

Il periodo di congedo per la formazione:

- non dà diritto alla retribuzione;
- non vale ai fini dell'anzianità di servizio;
- non è cumulabile con la malattia, le ferie e o altri congedi.

Attenzione

Per il periodo di congedo può essere:

- fatta domanda di riscatto o di versamento volontario dei contributi all'ente previdenziale;
- si può chiedere al datore di lavoro di prolungare il rapporto di lavoro, per lo stesso periodo di congedo usufruito, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. (questa opportunità consente di evitare il pagamento del riscatto o il versamento dei contributi)

PER ULTERIORI CHIARIMENTI O INFORMAZIONI

RIVOLGITI ALLE
RAPPRESENTANZE FPCGIL

fpcgil.it

